



COMUNE DI ANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

Sommario

Capo I - Norme generali.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - OBIETTIVI.....	4
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI E SITI SENSIBILI.....	4
Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti.....	5
ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE.....	5
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	5
ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 8 - IMPIANTI ESISTENTI - DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	6
ART. 9 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	6
ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
Capo III - Procedure autorizzative.....	7
ART. 11 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 12 - PROGETTAZIONE.....	8
ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.....	8
ART. 14 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	8
Capo IV - Risanamento ambientale.....	9
ART. 15 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica.....	9
ART. 16 - REGISTRO.....	9
ART. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	9
ART. 18 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	10
ART. 19 - OSSERVATORIO PERMANENTE.....	10
ART. 20 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	10
Capo VI - Disposizioni e sanzioni.....	10
ART. 21 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	11
Capo VII - Norme Transitorie.....	11
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI.....	11

Capo I - Norme generali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi dell'art. 6 Comma 1 lettera b) della L.R. Puglia n.5/2002. Il Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti telecomunicazione e radiotelevisivi nel territorio comunale.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b. Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c. Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e. Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f. Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- g. Legge Regione Puglia n. 5 del 08/03/2002 e Regolamento Regionale n. 14 del 14/09/2006;
- h. Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- i. Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- j. Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- k. Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";
- l. Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";
- m. Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- n. Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300

GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.

5. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in ottemperanza alla legislazione di cui all'Art. 1, il Comune, stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) attivare strumenti tecnici in grado di contemperare gli interessi pubblici e privati, e garantire localizzazioni o soluzioni alternative alle richieste dei soggetti concessionari, che assicurino il medesimo effetto in termini di fruibilità dei servizi connessi ai sistemi tecnologici, ma al tempo stesso tutelare quelle aree del territorio di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero per proteggere, puntando alla minimizzazione, la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) armonizzare le esigenze dell'Amministrazione comunale e salvaguardare i valori e i beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- e) stabilire i criteri per l'attuazione di eventuali azioni di risanamento;
- f) minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
- g) garantire la corretta informazione dei cittadini anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc;
- h) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità.

3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E SITI SENSIBILI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
- c) Aree residenziali ad alta densità, parchi pubblici, aree gioco, impianti sportivi, case famiglia.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre ogni forma di impatto dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali, nei limiti e ambiti descritti all'Art. 40 del DL.n.77/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e all'art. 18 del DL n. 13/23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/03/23 e l'art. 1 Comma 20 del DLgs n. 48/2024.
2. Nella condivisione degli impianti i Gestori degli impianti devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralici o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
2. L'assimilazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al presente Regolamento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è statuita dall'articolo 43, comma 4, D.Lgs. 8/11/2021, n. 207.

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso criteri di indirizzo, individua le aree preferenziali per installare gli impianti per telecomunicazioni. I siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegato, quale parte integrante del presente Regolamento, sono finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, dalla Legge n. 41/2023 e l'art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024), a parità di condizioni per la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.
2. Per la scelta delle soluzioni preferenziali per la localizzazione degli impianti si applicano i criteri di cui al Regolamento Regionale Puglia n°14/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, e tenuto conto delle esigenze della fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie di cui trattasi, gli impianti per la telefonia cellulare sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, sono posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, secondo l'ordine di priorità appresso indicato:
 - a) aree agricole o verdi non abitative, non attrezzate e comunque non edificate;
 - b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione ed infrastrutture legate alla viabilità.
4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento individuano i siti e le aree preferenziali e localizzano gli impianti esistenti, con specificazione di ogni singolo gestore, nonché gli eventuali piani di sviluppo (tipicamente annuali, come previsto nel Regolamento Regionale n° 14/2006), presentati dagli stessi operatori.
2. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A) il cui aggiornamento avviene tenendo conto delle esigenze di completamento delle reti, comunicati al Comune con i piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni preferenziali individuate dal Comune.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. Tali individuazioni prendono spunto dalle esigenze manifestate dagli operatori attraverso la presentazione dei programmi di sviluppo annuali e vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla Mappa delle Localizzazioni, l'istruttoria tecnica a supporto viene approvata con una deliberazione della Giunta Comunale.
6. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8 - IMPIANTI ESISTENTI - DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità di accordi ex art.9 comma 2 Legge Regionale n.5/2002.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione:
 - a. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - b. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione (impianti cosiddetti "a bassa potenza", come specificati dalla normativa vigente) devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
5. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale
6. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte, salvo i casi di deroga previsti dalla normativa.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori;
2. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente regolamento.
3. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti preferenziali dove localizzare gli impianti.
4. Le individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica che tenga conto delle diverse esigenze, con considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.
6. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e/o mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza anche attraverso incontri pubblici, assemblee o iniziative monotematiche di informazione e confronto, al fine di garantire la massima trasparenza e la partecipazione dei residenti nelle aree interessate.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 11 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. secondo le procedure previste dagli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs.259/03 così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (conversione in legge con modificazioni del DL n. 77/21) e modificato dal Dlgs 207/21 e dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024 e dalla Legge n.95 del 04/07/2024.
2. Per le istanze riguardanti nuove installazioni Il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o Arpa o altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc...).

4. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte di ARPA Puglia.

ART. 12 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa attraverso il portale informatizzato dello sportello S.U.A.P..

2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali.

3. Il progetto deve indicare la presenza di altri impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 300 metri.

ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità alla normativa dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 14 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) la durata dell'intervento;
- c) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso la durata di 120 giorni ed i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

6. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto art. 47 c. 2 D.Lgs. 259/2003

7. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 15 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei limiti assentibili previsti dalla normativa vigente, il Gestori interessati devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei valori di cui al comma 1.

3. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. Puglia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 16 - REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

ART. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso campagne di misura e/o programmi di monitoraggio in

continua. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente.

3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Puglia verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

5. Il Comune, in collaborazione con l'A.R.P.A. Puglia e altri enti tecnici qualificati, assicura un monitoraggio indipendente annuale dei livelli di campo elettromagnetico, integrato da centraline di rilevamento continuo installate in prossimità dei siti sensibili (scuole, ospedali, aree residenziali). I dati raccolti devono essere pubblicati in tempo reale sul sito istituzionale del Comune, accessibili in formato aperto ai cittadini e all'Osservatorio permanente di cui all'art. 19.

ART. 18 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

ART. 19 - OSSERVATORIO PERMANENTE

1. Ai fini di una attiva partecipazione, da parte di tutti i portatori di interesse diffuso, il Comune costituisce l'Osservatorio permanente sulle tematiche legate ai campi elettromagnetici di cui al presente regolamento.

2. All'Osservatorio possono partecipare i rappresentanti di associazioni ambientaliste, di cui all'art. 13 della Legge n.349/1986, o rappresentanti di comitati spontanei sensibili alla tematica.

3. L'Osservatorio ha funzione consultiva e propositiva in relazione alla programmazione di settore e agli indirizzi del presente regolamento e viene promossa dall'Assessorato all'Ambiente che ne determina la composizione e modalità di riunione.

4. L'Osservatorio disporrà di tutte le informazioni utili e necessarie per la definizione del quadro di riferimento.

ART. 20 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune redige e pubblica annualmente una relazione sintetica sull'attuazione del presente Regolamento, contenente:

- lo stato aggiornato delle installazioni;
- le attività di controllo e monitoraggio svolte;
- le valutazioni e i pareri emessi dall'Osservatorio permanente;
- le azioni di informazione e partecipazione realizzate.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 21 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste nell'Art. 13 L.R. n°5/2002 e dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.ii. e mm., e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Capo VII - Norme Transitorie

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.